



QUESITO

La Legge italiana n. 292 del 5 marzo 1963 e sulle successive integrazioni normative stabiliscono l'obbligo della vaccinazione antitetanica per lavoratori agricoli e allevatori. Contesto: stabilimenti industriali dove si effettuano la macellazione e tutte le lavorazioni successive fino al prodotto finito confezionato e relativo stoccaggio.

Premesso che

- i lavoratori della nostra azienda hanno un contratto del settore agricoltura;
- solamente in alcuni reparti (ricevimento vivo e macellazione) c'è il contatto con animali vivi e deiezioni;
- nei reparti in cui sono effettuate le lavorazioni successive alla macellazione (imballo, sezionamento, confezionamento, preparazione di prodotti derivati del pollo) non c'è contatto con animali vivi, è corretta l'interpretazione che preveda un obbligo di vaccinazione antitetanica per i lavoratori di tutti i reparti, in virtù della tipologia contrattuale, oppure è corretto stabilire l'obbligo considerando il rischio biologico di esposizione al tetano (molto più basso nei reparti dove non esiste il contatto con animali vivi)?

RISPOSTA

[Avv. Elena Chiefa](#)

In relazione al quesito inerente all'ambito di applicazione dell'obbligo di vaccinazione antitetanica per i lavoratori operanti nel settore agricolo e dell'allevamento, si forniscono alcune osservazioni di natura giuridica ed in particolar modo:

Innanzitutto occorre precisare che la Legge 5 marzo 1963, n. 292 impone la vaccinazione antitetanica obbligatoria per specifiche categorie professionali esposte a rischio biologico, tra cui rientrano anche i lavoratori agricoli e gli allevatori di bestiame, più esposti ai rischi dell'infezione tetanica

Premesso che per le categorie citate, l'obbligo vaccinale è diretto e cogente, il datore di lavoro, in qualità di garante della salute e sicurezza dei lavoratori, è tenuto a garantire l'adempimento della prescrizione, con segnalazione di eventuali richiami e aggiornamenti vaccinali, in coordinamento con il medico competente che riveste un ruolo fondamentale infatti in presenza di un rischio potenziale evidenziato nel DVR, informa il datore di lavoro sulla necessità di proporre la vaccinazione e sensibilizza i lavoratori sulle implicazioni sanitarie della scelta, nel rispetto del principio del consenso informato.

Ancora, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro", il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi, che deve includere anche l'analisi del rischio biologico eventualmente presente nei luoghi di lavoro. In presenza di tale rischio, devono essere individuate e attuate misure di prevenzione e protezione adeguate, compresa la verifica dello stato vaccinale dei lavoratori esposti.

L'art. 279 dello stesso decreto, evidenzia che "in caso di rischio di esposizione ad agenti biologici per i quali esiste un vaccino efficace, il datore di lavoro, su parere del medico competente, è tenuto a renderlo disponibile ai lavoratori non immunizzati".

In merito ai lavoratori del comparto agricolo e zootecnico, l'obbligo vaccinale è espressamente previsto dalla Legge 292/1963. Il datore di lavoro, in questo caso, è giuridicamente tenuto a garantire l'avvenuta vaccinazione e a segnalare eventuali richiami.



L'eventuale rifiuto del lavoratore non esonera il datore da responsabilità: secondo consolidata giurisprudenza (*ex multis Cass. Pen., Sez. IV, 5 febbraio 1991, n. 1170*), l'obbligo vaccinale può essere imposto nell'interesse della sicurezza collettiva.

In tale contesto, l'obbligo si qualifica come "obbligo di offerta sanitaria" e ricade nell'ambito della tutela preventiva della salute ex art. 15 e art. 279 del D. Lgs. 81/2008.

In conclusione si ritiene che la vaccinazione antitetanica costituisca una misura di prevenzione coerente con l'obbligo di tutela previsto dall'art. 2087 c.c., e la sua omissione può esporre il datore di lavoro a responsabilità civile o penale, in caso di eventi lesivi evitabili.